

N. 19878	Repertorio	N. 10058 Raccolta
	VERBALE D'ASSEMBLEA	REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CREMONA
	REPUBBLICA ITALIANA	In data 18/01/2021
	L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre	al N. 472
	29-12-2020	Serie 1T
		Esatti €. 245,00
	Alle ore 18,00.	
	In Cremona nella casa in via Del Sale n.40/e.	
	Dinnanzi me Dott. GIOVANNI CORIONI, Notaio in Cremona, iscrit-	
	to al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e	
	Crema senza testimoni è presente il signor:	
	IACHETTI GOFFREDO, nato a Pontevico, il giorno 13 dicembre	
	1953 domiciliato per la carica di cui infra a Cremona, via Al-	
	tobello Melone n. 18/20.	
	Detta persona, della cui identità personale io notaio sono	
	certo e che mi dichiara di intervenire nella veste di Presi-	
	dente della associazione	
	"Ente Nazionale Sport Inclusivi ETS", con sede in Cremona, via	
	Altobello Melone n. 18/20, avente il seguente numero di codice	
	fiscale: 93063260199	
	mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea Generale di	
	detta associazione qui ed ora riunitasi in seconda convocazio-	
	ne, in forza di avviso spedito a tutti gli aventi diritto nei	
	modi e nei tempi previsti dallo statuto, come il comparente mi	
	dichiara, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:	
	1) Relazione del Presidente circa l'attuale situazione e pro-	

	spettive future dell'ENSI;	
	2) Adozione nuovo testo di Statuto, alla presenza del Notaio;	
	3) Varie ed eventuali.	
	Il Presidente precisa che, in forza anche della disciplina discendente dalla emergenza sanitaria in vigore, l'Assemblea si tiene in modalità telematica, in modo da permettere agli affiliati di partecipare all'assemblea senza la necessità di dover venire di persona in questo luogo. A tale fine, il Presidente precisa che è stata attivata la piattaforma WEBEX.	
	Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto dello svolgimento dell'assemblea come segue:	
	ai sensi dello statuto, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, assume la presidenza dell'assemblea il comparso signor IACHETTI GOFFREDO che, confermatomi quale redattore del presente verbale, constata che:	
	- sono presenti in Assemblea n.ro 34 affiliati dei totali n.ro 35 degli affiliati, e precisamente quelli indicati nell'elenco che, firmato dal comparso e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera =A=;	
	- del Consiglio Nazionale sono presenti, oltre al comparso medesimo i signori Tolomini Andrea, Bodini Antonio, Cigoli Antonio, Carini Laura (tutti in persona fisica) e Bodini Paola, Bacchi Gianluca e Bufano Michele (in videoconferenza);	
	- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Zanotti Daniele, Andrea Gamba e Oluwabunmi Oluwayemisi Rachel;	

- che tutti gli affiliati intervenuti hanno pieno diritto di intervenire in assemblea.

Ciò constatato e dato atto che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di statuto, richiamata la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara di ritenere importante approfittare della presente assemblea, che è la prima dopo la costituzione dell'Ente, per dare un breve resoconto di ciò che è avvenuto dalla nascita e di tutta l'attività svolta dal Consiglio Nazionale.

A tale fine legge ed illustra all'assemblea la relazione scritta che mi consegna e che io notaio allego al presente atto sotto la lettera =B=, firmata dalla parte e da me notaio.

Terminata la relazione, il Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Vice Presidente Tolomini Andrea, perché illustri il nuovo statuto proposto. Il dr. Tolomini, dopo aver ricordato che lo statuto è già stato condiviso con tutti gli affiliati, illustra ai presenti le modifiche sostanziali che sono state apportate rispetto all'attuale statuto.

Lo statuto proposto e illustrato è quello che viene allegato al presente verbale sotto la lettera =C= firmato dal comparen-

te e da me notaio.

Il Presidente invita quindi gli affiliati ad intervenire.

Dopo aver dato a tutti la possibilità di intervenire, il Presidente propone il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della associazione Ente Nazionale Sport Inclusivi ETS

- sentita la relazione del Presidente,

delibera di:

- sottoporre l'approvazione del nuovo testo dello statuto nella sua totalità, non articolo per articolo;

- approvare lo statuto nel testo proposto dal Presidente e qui allegato sotto la lettera =C= senza apportarvi variazione alcuna, dando atto che tra l'altro viene modificata la denominazione dell'Associazione che diviene

"Ente Italiano Sport Inclusivi (acronimo EISI)".

L'assemblea, con voto espresso oralmente, approva il testo di deliberazione proposto con la seguente votazione: unanimità dei presenti.

Ai soli fini della trascrizione e della volturazione del presente atto il Presidente dichiara che l'associazione non è titolare di immobili o di automezzi.

Esaurita così la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola, il Presidente mi dichiara che lo Statuto sociale vigente, a seguito di quanto deliberato, é quello allegato al Presente atto sotto la lettera =C=, quindi, di-

chiara terminata l'assemblea alle ore 19,33.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io

Notaio ho letto questo atto al comparente che, approvatolo, lo sottoscrive alle ore 19,52.

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me notaio per totali cinque pagine.

F.TO GOFFREDO IACHETTI

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)

ELENCO AFFILIATI

- ASD BASKIN PISTOIA *preside per delega e SPINETTI*
ANNA CHIARA (videoconferenza)
- ASD BASKIN SONCINO *preside per delega e ZUCCARO*
UMBERTO (videoconferenza)
- ASD EXCELSIOR MULTISPORTIVA BASKIN BERGAMO *pronte Presidente*
CESARI CARLO (videoconferenza)
- ASD GALAXY BASKIN PORCARI *preside Presidente I SOLA*
SARA (videoconferenza)
- ASD MILLECOLORI MOZZECANE *pronte per delega e Silvestri*
ELISE (videoconferenza)
- ASD PALLACANESTRO INTERCLUB MUGGIA *pronte per delega e*
SANTAROSSA MICHELA (videoconferenza)
- ASD SPORT4ALL LENTATE sul SEVESO *pronte Presidente PORTA*
LUCA (videoconferenza)
- ASD CENTRO MINIBASKET MONTE EMILIUS AOSTA *pronte delegato*
SPINA LUISA (videoconferenza)
- ASD AZZURRA BASKET VCO OMEGNA *pronte per delega e MARZO*
RAVI FABIO (videoconferenza)
- ASD BASKET PIOLTELLO *pronte per delega e SCOLARO*
DEBORA (videoconferenza)
- ASD PANDA BASKIN ALTOPASCIO *pronte per delega e GAIA*
STEFANINI (videoconferenza)
- ASD SANFRU BASKET MONZA *pronte per delega e FLOBO*
ALESSANDRO (videoconferenza)
- ASD ANCH'IO BASKIN ASD S. GIOVANNI LUPATOTO *pronte Presidente*
CROCE LEONARDO
- ASD CESTISTICA ISCHIA *pronte per delega e Apnese Anne*
(videoconferenza)

BASKING TEAM CASTELLETTO SOPRA TICINO *presenti Presidente*
GHIRELLI NOMIA (videoconferenza)

BEARS BASKIN - ASD ISOLA VICENTINA *presenti per delega*
GONZO MAURO (videoconferenza)

ASD GOSP SLAM LUCCA *presenti per delegati e* ORSI
LINDA (videoconferenza)

SPORTING MILANINO CUSANO MILANINO *presenti per delega e*
D'ONGHIA ANDREA (videoconferenza)

ASD ZIO PINO BASKIN UDINE *presenti PRESIDENTE ANDRIOLA*
ALBERTO (videoconferenza)

A.D. POLISPORTIVA FERMIGNANESE *presenti per delega e* SALGICCA
OTTOINI STEFANIA (videoconferenza)

ASD BASKIN CIUFF BORGOMANERO *presenti PRESIDENTE NEGROTTI*
MASSIMILIANO (videoconferenza)

ASD LA SCUOLA DI BASKET Lecce *presenti per delega e*
NICHELUCCI DANIELE (videoconferenza)

ASD MURGIABASKET SANTERAMO *presenti PRESIDENTE FICARRA*
ROBERTO (videoconferenza)

ASD 6 CESTI BASKIN NOVE *presenti PRESIDENTE PIOTTO*
LUCA (videoconferenza)

ASD EUREKA BASKET MONZA *presenti delegati e* CAPROTTI
MASSIMO (videoconferenza)

ASD NUOVA BASKET ISONZO *presenti PRESIDENTE FERROGLIA*
PAOLA GRAZIA (videoconferenza)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA ANDRIA *presenti*
delega e MATTEA ELISA (videoconferenza)

ASD MBA BASSANO DEL GRAPPA *presenti per delega e* GROSSE
GIULIANO

ASD POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO RHO *preside PRESIDENTE*
BARONI RENATO (videocamera)

POLISPORTIVA SOCIALE CHINA E PINO MAFFEO ASD/APS CERANO
preside PRESIDENTE USAN CLAUDIO (videocamera)

SANSEBASKET ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CREMONA *preside*
Lilge e ROZI PIERANGELO (videocamera)

TAM TAM BASKETBALL ONLUS BACOLI *preside PRESIDENTE*
Antonelli NASSINO (videocamera)

ASD TEAMBASKIN CREMONA *preside PRESIDENTE* TOLONINI
ANDREA

ASD POLISPORTIVA REDENTORE ESTE *preside per Lilge &*
ORTONAN NAURO (videocamera)

BASKET MESTRE 1958 SSD a r.l. Assente

Goffredo Turchetti
Pommi 

L'ENSI, l'Ente Nazionale Sport Inclusivi, il 31 di ottobre 2019 è stato ufficialmente riconosciuto quale ente di promozione sportiva paralimpica dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

In una scuola media inferiore di Cremona è nato il Baskin nel 2001, di cui l'ENSI è l'evoluzione, assieme al calciobalilla inclusivo e alla ginnastica per tutti inclusiva.

IL percorso di individuare una possibile strada è stato lungo, è maturato negli ultimi anni, perché un riconoscimento ufficiale nell'ambito sportivo rende questa attività UNIVERSALE e cioè usufruibile da chiunque ed in qualunque luogo secondo ovviamente prestabilite regole. Molti sono stati i confronti con le istituzioni, il CONI ed il CIP ed alla fine è stato il CIP che, a seguito di intensi confronti con l'Associazione Baskin, ha trovato la modalità innovativa di codificare nell'ambito di un nuovo regolamento nazionale, il riconoscimento di questi tre iniziali sports inclusivi. L'ENSI quindi si origina dal Baskin, ma oggi è una realtà autonoma che si è da subito dovuta costituire come realtà multidisciplinare ed è aperta a tutti gli sport che avranno in futuro il riconoscimento di sport inclusivi, dopo un periodo di avviamento sportivo. Quindi è nato l'ENTE NAZIONALE SPORT INCLUSIVI che è una novità assoluta nel panorama nazionale ma, anche a livello internazionale.

L'operazione di costituzione è avvenuta secondo il codice civile e con atto notarile, tramite un'operazione di "scissione" dall'associazione Baskin (in quanto era necessario che ci fosse un'origine di questo tipo che conferisse anche una prima base sociale ed un minimo di risorse alla nuova realtà) e quindi la nascita con apposito Statuto.

Attualmente il consiglio nazionale è composto da 11 persone, tutte su base volontaria, ed ha effettuato innumerevoli riunioni formali e svolgendo un intenso lavoro preparatorio al fine di garantire ogni adempimento e portando in deliberazione, tra le cose principali, tutta una serie di regolamenti, come concordato con il CIP, per arrivare al rinnovo del Consiglio Nazionale che si

Giuseppe Felletti  

terrà entro il 15 marzo 2021 come tutte le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva come richiesto dal CONI.

All' assemblea parteciperanno tutte le associazioni sportive che hanno già aderito e quelle che aderiranno entro la fine di gennaio 2021.

Il nostro Ente oggi si è strutturato con: a) un'assicurazione di tutela per tutti i tesserati come da legislazione, b) un programma gestionale di tesseramento che già utilizzate, servirà anche come invio comunicati alle ASD e registrazione entrate ed uscite dell'Ente e gestione amministrativa nel suo complesso, c) **delibera nomina 15 delegati regionali ENSI e dei territoriali Baskin**, d) **regolamento nazionale ENSI**, e) **protocollo visite mediche per attività sportiva del Baskin**, f) **regolamenti tecnici attività sportive Baskin, calciobalilla inclusivo e ginnastica per tutti inclusiva**, g) **nomina dei delegati nazionali alla formazione nella scuola e sviluppo attività**, h) **nomina responsabili nazionali attività BASKIN, CALCIOBALILLA e GINNASTICA e sviluppo attività**, i) **regolamento di Giustizia**, l) **regolamento amministrativo/contabile**, m) **linee guida allenamento per i territoriali delle discipline presenti nell' ENSI**, n) **Regolamento Commissione Tecnica Baskin**, o) **nomina del Responsabile attività giovanili del Baskin**, p) **linee guida per attività inclusive**.

Restano da implementare e perfezionare le delibere sulla Privacy e sulla Sicurezza e l'allestimento della nuova sede ed anche, ci auguriamo quanto prima, i regolamenti per la ripresa dei campionati delle varie discipline.

Tutta questi regolamenti e nomine li potete trovare sul sito entenazionalesportinclusivi.org, anch'esso realizzato nel corso dell'ultimo anno.

Il tesseramento delle Asd, nell'anno 2019 che è stato l'anno di costituzione avvenuto il 16 Maggio è stato in via straordinaria di 1 solo euro come affiliazioni e costo tessera, ma necessario per presentare al CIP i numeri di questo nostro ente fatto di 105 Asd e 2975 tesserati. Questo anno sportivo 2020/2021, con tutte le problematiche dovute alla pandemia, vede ad oggi l'affiliazione di 46 Asd e 654 tesserati di cui dirigenti 137 e atleti 1 ARBITRI, ALLENATORI E UFFICIALI DI CAMPO

Goffredo Tedeschi Anna Grillo



Il riconoscimento ottenuto dal CIP è stato possibile grazie ad una deroga che ci è stata concessa e cioè di traguardare le 200 ASD affiliate (come prevede il regolamento nazionale per gli Enti di Promozione) entro la fine del 2021 il raggiungimento di 200 Asd. Considerate che il regolamento del CIP prevede anche la presenza in 15 regioni, almeno 800 tesserati ed altre questioni che siamo invece riusciti ad assicurare. Per ottenere contributi regolari poi è necessario arrivare a 300 Asd iscritte.

Noi ci stiamo dando da fare per crescere anche cercando di intercettare nuove discipline ma capite bene che quest'anno ci ha sostanzialmente impedito ogni iniziativa promozionale e bloccato in tanti contatti, ma l'appello lo rivolgo a tutti: CONTIAMO SU DI VOI COME SEMPREse vogliamo che questa realtà cresca è necessari che ciascuno si adoperi fattivamente, serve il contributo di tutto perché ciascuno di noi è il vero testimone di questa esperienza. In particolare vi chiediamo di ricontattare e rimotivare all'adesione le Asd che non hanno ancora rinnovato l'affiliazione, facendo capire l'importanza di ciascuno anche con un piccolo sacrificio, non è a rischio solamente la crescita ma addirittura potremmo compromettere il nostro riconoscimento presso il CIP.

Ricordo che le attività sportive inclusive che entreranno nell'ENSI, e quindi riconosciute, potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste di legge alle Asd riconosciute.

Sul sito stiamo caricando diverse cose e tra queste anche il Bilancio Consuntivo dell'anno solare 2019.

Nel mondo scolastico attraverso il MIUR, il Baskin, è entrato ufficialmente nelle attività sportive da effettuare nelle piattaforma dei giochi sportivi studenteschi.

Ipotizziamo di riprendere le manifestazioni dell'EISI con dei tornei della COPPA ITALIA di Baskin, prevista per la metà di giugno del 2021, iniziando le eliminatorie territoriali per giungere a 4 squadre che si contenderanno il titolo. Nei mesi primaverili con dei raggruppamenti divisi per aree geografiche definiremo le quattro partecipanti.

Le altre attività sportive vedranno i primi appuntamenti di manifestazioni di calciobalilla inclusivo e della ginnastica inclusiva per rimodulare i regolamenti di gioco attualmente costruiti a tavolino.



Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The signature on the left is in dark ink and appears to be 'Giovanni G...'. The signature on the right is in blue ink and appears to be 'Giovanni T...'. Between the signatures is a circular official stamp of the Comitato Italiano Paralimpico, featuring the text 'COMITATO ITALIANO PARALIMPICO' and '1980'.

Arrivando all'Assemblea di oggi di adozione di nuovo testo di Statuto è necessario intanto partire dal 25 maggio c.a. quando è pervenuta una lettera via mail di diffida da parte dell'Ente Nazionale Sportivo Italiano di utilizzo del logo ENSI.

Il Consiglio Nazionale conosceva l'errore iniziale e quindi come molti di voi sanno avevamo già ipotizzato il possibile cambio del nome. E' stata comunque mandata una risposta formale via mail alla quale è seguito un contatto telefonico tra il sottoscritto ed il Presidente dell'altro ENSI, dove ho comunicato la nostra intenzione e la telefonata è stata cordiale.

In considerazione del fatto che avevamo necessità di apportare delle modifiche allo Statuto, anche a seguito di alcune precise richieste del CIP, eccoci quindi a provvedere anche al cambio del nome.

Ringrazio intanto la presenza del Notaio Dott. Giovanni Corioni che vi devo dire è stato per noi prezioso perché costituire un Ente totalmente nuovo ci siamo riusciti anche per la disponibilità di persone come il Notaio Corioni che ci hanno proprio aiutato e ci sta aiutando anche in questa adozione di nuovo statuto odierna.

Per arrivare a questo nuovo testo abbiamo svolto alcuni confronti fra di noi, abbiamo chiesto un contributo al Notaio ed ai nostri sindaci ed in particolare al dott. Gamba e quindi ringrazio molto anche lui ed inoltre abbiamo anche fatto due intensi momenti di confronto con i tecnici del CIP ed abbiamo anche raccolto alcuni suggerimenti arrivati dal territorio.....lavoro che è proseguito anche nel periodo natalizio per permetterci questa Assemblea.

Ora cedo la parola al Notaio per la procedura necessaria e poi il vicepresidente Andrea vi illustrerà sinteticamente le modifiche.....

Goffredo Techer


ENTE ITALIANO SPORT INCLUSIVI (E.I.S.I.)

STATUTO NAZIONALE

TITOLO I - NATURA, DURATA, SEDE E DENOMINAZIONE

Art. 1 - Natura

1.1 L'Ente Italiano Sport Inclusivi (acronimo EISI) è Ente di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP) ed è un'Associazione apolitica ed aconfessionale, riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e segg. del Codice Civile, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.2 Le sue strutture territoriali possono essere Associazioni riconosciute, ai sensi degli articoli 14 e segg. Del Codice Civile, o Associazioni non riconosciute, ai sensi degli articoli 36 e segg. Del Codice Civile.

1.3 Agisce in via prevalente sul territorio nazionale, ma secondariamente anche nei Paesi dell'Unione Europea e nel resto del mondo.

1.4 Svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti associati ed affiliati delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i vari soggetti istituzionali. Detto impegno può anche essere assunto attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati.

1.5 Può aderire, stipulare accordi e convenzioni con Ministeri, Enti locali, Enti e Associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative, nonché chiedere ulteriori riconoscimenti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

1.6 Garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna, secondo le vigenti norme statutarie e regolamentari, e s'impegna a rispettare il principio di pari opportunità tra donne e uomini nonché tra persone con o senza disabilità.

Art. 2 - Durata

La durata dell'EISI è illimitata.

Art. 3 - Sede

3.1 L'EISI ha la propria sede legale in Cremona (CR). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

3.2 L'EISI può aprire sedi operative su tutto il territorio nazionale e all'estero.



[Signature] *Goffredo Jacobetti*

Art. 4 - Denominazione e logo

4.1 La denominazione "Ente Italiano Sport Inclusivi", il suo acronimo "EISI" o "E.I.S.I." o "EISI" o "e.i.s.i." (o in altro modo scritto) e il suo logo sono di esclusiva titolarità dell'EISI, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 e 2569 del Codice Civile.

4.2 La tutela dei segni distintivi e la gestione economica degli stessi sono di competenza della Direzione Nazionale.

4.3 I vari Organi, riconosciuti ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto, dovranno assumere esclusivamente la denominazione "EISI (e l'indicazione dell'Organo di riferimento)", mentre le discipline sportive assumeranno la denominazione di "EISI (e la denominazione della/e attività/e sportiva/e)". Altre denominazioni potranno essere previste e disciplinate dal Regolamento Nazionale.

4.4 Ogni utilizzo dei segni distintivi dell'EISI, sia per le finalità di cui al precedente comma, sia per finalità differenti da quelle appena descritte, dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione Nazionale, sulla base del Regolamento Nazionale che ne disciplina le modalità di concessione e di revoca.

4.5 Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, oltre a costituire violazione delle norme civili e a tal fine perseguibile, costituisce violazione disciplinare sanzionabile ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Nazionale.

TITOLO II - RIFERIMENTI NORMATIVI, SCOPI E CONCETTO DI INCLUSIONE

Art. 5 – Riferimenti normativi

5.1 L'EISI svolge in misura prevalente, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017. Opera inoltre in conformità con il Decreto Legislativo 460/97, per quanto compatibile e in conformità ai riferimenti normativi e alle direttive del CIP.

5.2 Si ispira, innanzitutto, agli ideali della Costituzione Italiana, nonché alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e del 2007, alla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 1989, alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità del 2006, alla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute promossa dall'OMS del 2001.

5.3 In Italia le norme di riferimento sono rappresentate dalla Legge 517/77 sull'integrazione scolastica degli alunni disabili e dalla Legge 104/92 sull'integrazione sociale delle persone disabili.

Art. 6 - Scopi

6.1 Scopi prioritari dell'EISI sono quelli di promuovere la cultura inclusiva, di difendere la dignità umana, di favorire l'elevazione morale e culturale, di stimolare la maturazione di una coscienza critica e di un discernimento etico, di incoraggiare l'esercizio della propria responsabilità nelle attività di competizione agonistica, di incitare una socialità conviviale,

di migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e della persona umana in generale.

6.2 Mira inoltre, nell'ambito dei propri fini istituzionali, a favorire la più ampia partecipazione alle attività, di cui al Titolo III, senza escludere nessuno da questa occasione, garantendo a tutti tale diritto e tutelando un modello di società realmente aperto alla diversità dei suoi componenti.

Art. 7 - Concetto di inclusione

7.1 Lo sport inclusivo è uno sport per tutti, ovvero per atleti con o senza disabilità.

7.2 Alla luce di tale principio sono definiti criteri di inclusione basati innanzitutto sul riconoscimento del diverso punto di partenza in cui si trovano gli atleti e vengono elaborate regole e strutture per consentire a tutti di poter contribuire in modo attivo al gioco, conferendo dignità ad ogni singolo giocatore.

7.3 Lo sport inclusivo promosso dall'EISI, per il tramite delle discipline che verranno riconosciute, sarà così strumento di accoglienza, occasione di interculturalità, integrazione sociale, pari opportunità e salute.

TITOLO III – ATTIVITÀ E DISCIPLINE SPORTIVE

Art. 8 - Organizzazione delle attività

8.1 Per il raggiungimento dei principi fondamentali e degli scopi di cui al Titolo II, l'EISI organizza attività sportive, di promozione sociale, culturali e formative.

8.2 Promuove, sostiene ed incoraggia rapporti di collaborazione con ogni altro Ente di Promozione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, nonché ogni altra Associazione, Federazione, Ente o gruppo di persone, in Italia o all'estero, sempre rimanendo nell'ambito delle finalità e attività istituzionali dell'EISI e dei propri affiliati.

8.3 Collabora con tutte le realtà di carattere sociosanitario per lo sviluppo di un benessere psicofisico, derivante da un'attività motoria dalla forte valenza inclusiva, che può produrre indirettamente grandi benefici riabilitativi.

8.4 L'attività sportiva dell'EISI è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.

8.5 L'organizzazione delle attività dell'EISI è sorretta dall'impegno a sostenere e promuovere:

- i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, di alienazione;
- la piena affermazione del principio dello sport di cittadinanza a tutti i livelli;
- il ripudio della pratica del doping nello sport, impegnandosi in tal senso a tutti i livelli per contrastarne l'uso. Aderisce incondizionatamente, pertanto, alla normativa sportiva antidoping NADO Italia.

Art. 9 - Azioni di promozione sportiva

L'EISI:

- Favorisce e tutela ogni forma di pratica sportiva che abbia come esplicito scopo la

promozione della cultura inclusiva, in coerenza con i Principi fondamentali esplicitati negli art. 6 e 7 del presente Statuto e con il Codice Etico.

- Promuove e facilita l'organizzazione di manifestazioni sportive promosse dai propri Affiliati e/o Associati nell'ambito delle attività di cui al precedente comma, qualunque sia il livello territoriale interessato (locale, regionale, nazionale o internazionale) e qualunque sia il tipo di competizione proposto (campionato, torneo, altre formule alternative).
- Incoraggia e sostiene processi di ingegneria pedagogica, volti a sperimentare nuovi sport inclusivi, ampliando e diversificando in tal modo il panorama dell'offerta delle attività sportive, in particolare ispirandosi ai principi del "design for all" (progettazione per tutti), al fine di operare la trasformazione di attività sportive esistenti o di crearne di nuove.
- Incita ed appoggia processi di ingegneria organizzativa, volti ad ampliare e diversificare le modalità di gestione delle competizioni sportive, attraverso molteplici strategie che contrastino o prevengano gli eventuali eccessi agonistici, in coerenza con il Codice Etico.
- Contribuisce e favorisce una formazione umana, culturale, sociale, organizzativa, tecnica ed agonistica di tutti gli attori che danno vita all'esperienza sportiva collettiva (dirigenti, allenatori, educatori, accompagnatori, arbitri, ufficiali di campo, giudici di gara, giocatori, famigliari, volontari, spettatori).
- Si propone di promuovere e contribuire al miglioramento delle leggi, delle normative e degli interventi pubblici in materia di sport inclusivo e più in generale di cultura inclusiva nello sport, aprendosi ad ogni possibile collaborazione con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni che condividono lo stesso intento.

Art. 10 - Tipologie di discipline sportive

10.1 Con riferimento all'art. 2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n.1525 del 28 ottobre 2014 e all'art.2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP-EPSP), deliberato dal Consiglio Nazionale del CIP in data 28 maggio 2018 e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2018, l'EISI promuove ed organizza attività multidisciplinari rivolte a tutte le persone con o senza disabilità, di tutte le fasce d'età e categorie sociali, indipendentemente dalla natura delle proprie capacità e senza alcuna discriminazione.

10.2 In merito alle attività di cui al precedente comma, si fa riferimento alla seguente classificazione:

- attività sportive a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive e agonistiche, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
- attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4 lett. d) dello Statuto del CIP;
- attività agonistiche di prestazione, connesse ai propri fini istituzionali, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti Tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Discipline Sportive Paralimpiche, delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche o delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche.



Art. 11 - Tipologie di attività sussidiarie

L'EISI svolge, inoltre, importanti attività sussidiarie, tutte finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura inclusiva nello sport, secondo la seguente classificazione:

a) Promozione di attività didattiche, educative e formative

- Collaborare con le Istituzioni Scolastiche ed Universitarie di ogni ordine e grado, al fine di promuovere e sviluppare la cultura inclusiva attraverso lo sport, per la sua elevata valenza pedagogica ed educativa ed in particolare nel trasmettere i valori della cooperazione, della giustizia e della diversità, in coerenza con i fini istituzionali dell'EISI.

- Favorire l'utilizzo delle attività sportive inclusive, intese come sport progettati per tutti, nell'ottica della formazione professionale.

b) Promozione di attività sociali e conviviali

- Incoraggiare ogni strategia volta ad affermare una socialità conviviale, sia all'interno delle rispettive comunità afferenti a ciascun affiliato, sia nelle relazioni fra vari affiliati e/o gruppi e/o comunità, in occasione di eventi specialmente dedicati ad attività sociali (feste, cene, gite, vacanze, ecc.), ma anche in occasione di gare sportive, in cui impegnarsi a far prevalere la convivialità globale dell'evento rispetto alla specificità della gara stessa.

c) Promozione di attività culturali ed artistiche

- Stimolare l'appropriazione della cultura inclusiva, oltre che nello sport, anche favorendo la ricerca, la sperimentazione e l'applicazione di approcci innovativi alla stessa, attraverso l'utilizzo di canali basati sull'espressione artistica e/o su manifestazioni culturali di ogni genere (letteratura, musica, fotografia, cinema, teatro, fumetto, arte grafica, arte multimediale, spettacolo, animazione, ecc.).

d) Promozione di attività scientifiche e di ricerca

- Favorire studi e ricerche nel settore dello sport e della cultura inclusiva, sotto l'aspetto delle scienze umane, sociali, mediche, giuridiche, economiche e in ogni altro campo accademico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni in eventuale collaborazione con altri Enti, Federazioni e/o Istituzioni pubbliche che abbiano competenze specifiche in materia di ricerca, a livello locale, nazionale od internazionale e che condividano i fini istituzionali dell'EISI.

e) Promozione di attività di comunicazione, mediatiche ed editoriali

- Facilitare il flusso d'informazioni all'interno dell'EISI, con e fra i suoi Affiliati ed Associati, ma anche contribuire allo sviluppo di strategie di comunicazione all'esterno dello stesso, in collaborazione con gli organi di stampa locali, nazionali e internazionali, con gli organi di emittenza radiotelevisiva, con gli Enti Locali, con le biblioteche e attraverso ogni canale informativo, digitale o cartaceo, ritenuto idoneo a veicolare le informazioni, le notizie, i commenti e le riflessioni che provengano dall'EISI e dai suoi Affiliati.

- Sviluppare apposite attività editoriali volte alla diffusione della cultura sportiva nello sport in modo specialistico e/o aperto al grande pubblico.

f) Promozione di attività di responsabilità civiche e sociali

- Promuovere l'associazionismo e il volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cittadinanza, di educazione alla

responsabilità civile e alla cittadinanza attiva.

- Sostenere la crescita del ruolo dell'economia sociale, dell'impresa sociale e dei soggetti no-profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
- Incoraggiare la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, del rispetto delle differenze culturali, linguistiche, etniche, religiose, di abilità, di genere e di orientamento sessuale.
- Promuovere una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali, nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione.

g) Promozione di attività internazionali

- Promuovere l'organizzazione di manifestazioni di carattere internazionale, incontri sportivi con altre nazioni, programmi di mobilità, gemellaggi, scambi di buone prassi con altri Paesi, scambi interculturali, cooperazione internazionale.

Art. 12 - Gestione delle attività organizzate

L'EISI nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, potrà gestire/organizzare anche per il tramite della propria struttura e previa specifica delibera della Direzione nazionale, anche in collaborazione tra loro e/o con soggetti pubblici e/o privati:

- Organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo statuto.
- Costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da Enti Pubblici. In particolare:
 - strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
 - spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo, le attività musicali;
 - strutture ricettive quali, a solo titolo esemplificativo, ostelli, camping, case vacanze;
 - strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
 - biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
- Mettere in atto speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o attraverso gruppi di volontariato che prestino la loro opera con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- Promuovere e/o costituire e/o aderire e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali e/o altri Enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi e per la gestione diretta di determinati servizi e di specifiche strutture.
- Detenere quote di Società ed Enti che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini.
- Svolgere ogni altra attività, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli Enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.

Goffredo Tassi

Carlo



Art. 13 – Discipline sportive

L'organo direttivo di gestione dell'Ente provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CIP ed ai propri affiliati e tesserati.

13.1 Le discipline, regolate con delibera del Consiglio Nazionale ed ai sensi del Regolamento Nazionale, sono preposte allo sviluppo e alla gestione tecnica delle attività.

13.2 Il Consiglio Nazionale, a tale scopo, nomina un responsabile di disciplina con l'incarico di coordinare e gestire l'attività sportiva. Detto responsabile può anche essere un Consigliere Nazionale.

13.3 Il responsabile di disciplina può avvalersi, per l'espletamento dell'incarico ricevuto, di altre figure ritenute idonee allo scopo.

13.4 Tutte le figure previste dai precedenti commi 13.2 e 13.3 sono tenute a prestare la propria opera a titolo onorifico, fermo restando che l'EISI si farà carico di tutte le spese di viaggio, di vitto e alloggio in caso di convocazione a riunioni o a trasferte di rappresentanza.

13.5 Il responsabile di disciplina può proporre al Consiglio Nazionale l'acquisto di materiale tecnico, tecnico-informatico, abbigliamento, e quant'altro ritenuto utile per un corretto svolgimento della disciplina sportiva da lui coordinata, tenuto conto del budget assegnato alla disciplina stessa.

13.6 Il Consiglio Nazionale può revocare l'incarico in modo unilaterale ed in qualsiasi momento dietro debita motivazione e/o accogliere la rinuncia all'incarico.

13.7 Ogni disciplina deve dotarsi del proprio Regolamento, che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale EISI e coerente con i principi dell'Ente, che garantisca il pieno e funzionale svolgimento dell'attività.

13.8 Le discipline non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale, né rappresentanza legale e giudiziale.

TITOLO IV - AFFILIATI, ASSOCIATI E TESSERATI

Art. 14 - Affiliati

14.1 Sono affiliati dell'EISI tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento), il cui ammontare, termini e modalità, sono stabilite dal Consiglio Nazionale.

14.2 Possono essere affiliati all'EISI le Società e le Associazioni Sportive che praticano l'attività di cui agli artt. 6 e segg. del presente Statuto e che rispondano ai seguenti requisiti:

- pratichino sport inclusivi;
- non perseguano fini di lucro;
- siano rette da Norme statutarie basate sui principi di democrazia interna;
- abbiano lo Statuto Sociale conformato ai requisiti stabiliti dall'art. 90, artt. 5, 17, 18, 18/bis e 18/ter, della Legge n°. 289 del 27/12/2002, e dal CIP;
- abbiano la disponibilità di uno spazio idoneo atto a garantire lo svolgimento dell'attività

sportiva.

14.3 Le Società e le Associazioni sono riconosciute e affiliate ai fini sportivi dal CIP o su delega all'EISI e sempre dal Cip o su delega all'EISI sono verificati gli Statuti degli affiliati. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.

14.4 Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione ai fini sportivi sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.

14.5 Decadono dalla qualifica di Affiliati coloro che commettono atti in violazione a Norme di Legge o in violazione al presente Statuto o allo Statuto e disposizioni del CIP.

Art. 15 - Quote annuali

15.1 Gli Affiliati versano all'EISI le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre tasse, nei termini e nelle modalità stabilite per ciascuna Stagione Sportiva, con apposite deliberazioni degli Organi competenti.

15.2 Le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e qualsiasi altra eventuale quota sociale, sono intrasmissibili.

Art. 16 - Diritti degli Affiliati

16.1 L'esercizio dei diritti degli Affiliati è subordinato alla loro regolare affiliazione ed al pagamento delle quote annuali di cui all'articolo 14.

16.2 Più in particolare tutti gli affiliati hanno diritto a:

- a) partecipare alle Assemblee, secondo le norme Statutarie e Regolamentari;
- b) partecipare alla vita associativa e alle attività promosse, a tutti i livelli, in base alle Norme ed ai Regolamenti specifici;
- c) organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli Organi competenti;

Art. 17 - Obblighi degli Affiliati

Gli Affiliati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico e le deliberazioni e disposizioni adottate dai competenti Organi, nonché di rispettare le regole del dilettantismo e quelle emanate dagli Organismi Nazionali ed Internazionali competenti.

Art. 18 - Cessazione di Appartenenza all'EISI

18.1 La qualifica di affiliato all'EISI si perde nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività durante gli ultimi due anni sportivi;
- d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle Norme statutarie e regolamentari, comminata dagli Organi di Giustizia. Non possono, inoltre, associarsi per un periodo di 10 (dieci) anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo dell'adesione alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

A tal fine, da parte degli uffici dell'EISI, sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata;

Carlo Paoletti

Carlo Paoletti

e) per morosità, ovvero per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione entro il periodo stabilito dal regolamento nazionale o in sua carenza dal Consiglio nazionale;

f) per revoca dell'affiliazione da parte dell'EISI, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'art. 14.

18.2 In tutti i casi di cessazione, gli Affiliati dovranno provvedere all'estinzione di eventuali obbligazioni pendenti nei confronti dell'EISI e degli altri Affiliati, non avendo alcun diritto sul patrimonio di questo.

18.3 La cessazione di appartenenza all'EISI comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questo ed è deliberata dal Consiglio Nazionale.

Art. 19 – Fusione

La fusione di due o più Società affiliate può effettuarsi secondo le Norme previste dal Regolamento Nazionale.

Art. 20 – Associati

Gli Associati sono persone giuridiche come Associazioni di Promozione Sociale, di Volontariato, appartenenti al Terzo Settore, Cooperative Sociali e Imprese Sociali, che condividano i principi e le finalità espresse nel presente statuto e posseggono i requisiti secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale.

Art. 21 - I Tesserati

21.1 Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati centrali e societari.

21.2 I tesserati centrali sono tutti coloro che sono inquadrati nei seguenti ruoli:

a) Dirigenti Centrali: si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli Organi Centrali a livello Nazionale o Regionale;

b) Tecnici Centrali: sono i tesserati, qualificati in livelli e Ruoli tecnici previsti in sede di Regolamento Nazionale, che operano in ambito centrale;

c) Ufficiali di gara: si intendono per tali gli Arbitri attivi, gli Arbitri benemeriti, i Giudici e i Commissari Speciali;

d) Collaboratori Centrali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello centrale, secondo le qualifiche previste in sede di Regolamento Nazionale.

21.3 I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte dell'EISI al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza, versando la quota associativa direttamente per il tramite della Società Sportiva medesima:

a) Dirigenti;

b) Atleti;

c) Tecnici;

d) Assistenti tecnici;

e) Accompagnatori;

f) Medici;

g) Professionisti Sanitari;

h) Assistenti specializzati;

i) Volontari.

I tesserati societari devono essere in possesso di titoli e qualifiche adeguati a ricoprire i ruoli in cui vengono inquadrati.

21.4 Tutti i tesserati societari sono soggetti alla giurisdizione degli organi di giustizia sportivi previsti dallo Statuto EISI.

Art. 22 - Tesserati Onorari e Sostenitori

22.1 I Tesserati Onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Nazionale.

22.2 Sono Tesserati Onorari coloro che si sono distinti nell'ambito dell'EISI con azioni meritorie a favore dello sport inclusivo. Essi non sono tenuti al versamento della quota di tesseramento e partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

22.3 È facoltà di qualunque Affiliato e/o tesserato segnalare al Consiglio Nazionale l'eventuale designazione di Tesserati Onorari.

22.4 Sono tesserati sostenitori tutti coloro che, pur non praticando alcuna attività sportiva, né ricoprendo alcun ruolo all'interno della struttura:

a) versano una quota di rilievo a titolo puramente volontario;

b) versano la quota all'uopo stabilita dal Consiglio Nazionale in cambio di servizi che l'EISI sarà in grado di offrire.

22.5 I tesserati sostenitori sono nominati dal Consiglio Nazionale. Essi partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

Art. 23 - Doveri dei Tesserati

23.1 I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 17 del presente Statuto e dai Regolamenti Nazionali.

23.2 I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice di Comportamento Etico Sportivo adottato dal CIP, al quale si fa espresso rinvio, la cui eventuale violazione sarà oggetto di procedimento, ai sensi del Regolamento del Garante del Codice Sportivo, nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti Nazionali.

Art. 24 - Diritti dei Tesserati

I tesserati hanno il diritto di:

a) partecipare a tutte le forme di Attività, attraverso le rispettive Società ed Organismi sportivi affiliati;

b) concorrere alle cariche elettive, se in possesso dei requisiti prescritti (esclusi i tesserati di cui all'articolo 22);

c) esercitare il diritto di voto, secondo le Norme del presente Statuto (esclusi i tesserati di cui all'articolo 22).

Art. 25 – Tesseramento: Durata e Cessazione

25.1 Il tesseramento ha validità 1 (uno) anno e coincide con l'Anno Sportivo.

25.2 La possibilità di tesseramento per più di un Affiliato è disciplinata in sede di regolamento nazionale.

Giovanni Turchetti

[Signature]

25.3 La normativa sul vincolo del tesseramento (che non potrà comunque essere superiore a quattro anni, salvo assenso dell'atleta tesserato), le modalità di prestito e trasferimento di un atleta da un Affiliato ad un altro, sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.

25.4 Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:

- a) per il verificarsi di uno dei casi indicati all'art. 18;
- b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per il ritiro della tessera, a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia.

Art. 26 – Sanzioni

26.1 Gli Affiliati ed i tesserati che contravvengano a quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti dell'EISI e dal Codice di Comportamento Etico sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle Norme e deliberazioni dell'Ente e dal Regolamento di Giustizia.

26.2 Gli Affiliati ed i tesserati possono essere passibili anche di sanzioni pecuniarie;

26.3 Agli Affiliati e ai tesserati è comunque garantito il secondo grado di giustizia, come disciplinato dal Regolamento di Giustizia.

TITOLO V - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 27 - Organi dell'Ente

27.1 Gli Organi dell'Ente si distinguono in Organi Centrali, Organi Territoriali ed Organi di Giustizia:

a- Organi Centrali:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente dell'EISI;
- il Consiglio Nazionale;
- La Direzione Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

b- Organi Territoriali:

- i Delegati Regionali o Interregionali;
- i Delegati Provinciali o Interprovinciali.

c- Organi di Giustizia:

- il Giudice Sportivo;
- la Procura Sociale;
- la Commissione di Giustizia;
- la Commissione d'Appello.

27.2 Riunioni in modalità On-Line

- Le riunioni di tutti gli organi sopra citati possono essere effettuate in modalità videoconferenza nel rispetto delle vigenti normative in materia. Le convocazioni devono riportare tale modalità di convocazione dando preventiva informazione e quindi garanzia dello strumento utilizzato.

-E' necessario garantire: chiarezza dei punti all'ordine del giorno; eventuale documentazione di supporto, identificazione chiara dei partecipanti e di eventuali votazioni, permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato i lavori ed intervenire in tempo reale.

-Le riunioni della Direzione, del Collegio dei revisori dei Conti, degli eventuali organi territoriali, degli organi di giustizia, possono essere convocate anche con un minimo preavviso se risultano essere totalitarie.

27.3 In relazione alla complessità ed all'ampiezza della propria organizzazione territoriale, il Consiglio Nazionale può prevedere la costituzione di Comitati regionale e provinciali, stabilendone composizione e modalità, in analogia a quanto previsto dal presente Statuto per gli Organi Centrali.

27.4 Gli Organi Centrali durano in carica quattro anni e decadono con il rinnovo delle cariche elettive, da effettuarsi entro il 15 Marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi.

27.5 Gli Organi Territoriali durano in carica quattro anni.

27.6 I Componenti che assumono le funzioni nel corso del Quadriennio Paralimpico restano in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.

27.7 I componenti gli Organi Centrali e Territoriali sono rieleggibili e rinominabili, nel limite massimo di tre mandati, anche non consecutivi, fatte salve diverse disposizioni di legge o direttive del CIP.

Art. 28 – L'Assemblea Generale

28.1 L'Assemblea Generale è l'Organo supremo ed è costituita dai Rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto.


28.2 Hanno diritto di voto i Rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività regionale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a Campionati o altre manifestazioni iscritte nei Calendari Ufficiali nella Stagione Sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne stati esclusi. Il voto verrà attribuito a condizione che l'attività di cui sopra abbia avuto regolare svolgimento.

28.3 Ogni Affiliato ha diritto ad un voto.

28.4 L'Assemblea Generale è convocata, previa nomina da parte del Consiglio Nazionale della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente dell'EISI o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata a/r spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita, contenente l'Ordine del Giorno e l'elenco degli aventi diritto a voto. Sono equiparate alla lettera raccomandata le altre modalità di trasmissione previste dalla Legge. Nelle sole ipotesi, tassativamente previste nel presente Statuto, di convocazione di Assemblee Straordinarie indette per procedere al rinnovo totale degli Organi Nazionali o parziale per reintegrare gli stessi, a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero Organo o soltanto di uno o più Membri, il termine di 30 (trenta) giorni, di cui al precedente comma, può essere ridotto della metà. La lettera di

Go ffalo

Amor



convocazione dell'Assemblea, con tutti gli allegati, sarà, altresì, pubblicata all'interno del sito internet dell'Ente.

Art. 29 - Attribuzioni delle Assemblee Generali

29.1 L'Assemblea Generale è Ordinaria o Straordinaria.

29.2 L'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) elegge, con votazioni segrete, separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello dei Giochi Paralimpici Estivi: il Presidente Nazionale, i Componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Paralimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva convocata al termine del successivo Quadriennio Paralimpico.
- b) nomina, su proposta del Consiglio Nazionale, i Tesserati Onorari;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- d) delibera sulle altre materie a lei attribuite dalla legge o dal presente Statuto.

29.3 L'Assemblea Generale Straordinaria:

- a) elegge, con votazioni segrete, separate e successive e nelle ipotesi di vacanze previste nel presente Statuto, il Presidente dell'EISI, l'intero Consiglio Nazionale decaduto, ovvero singoli membri di esso e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero singoli membri di esso, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;
- b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto;
- c) delibera in ordine allo scioglimento dell'EISI.

29.4 L'Assemblea Straordinaria dev'essere convocata e celebrata entro 90 giorni:

- a) su motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto;
- b) su richiesta di almeno la metà più uno dei Componenti il Consiglio Nazionale;

Art. 30 - Partecipazione alle Assemblee Generali e Diritto di Voto

30.1 La partecipazione all'Assemblea Generale delle Società affiliate aventi diritto al voto è esercitata dai Presidenti e/o Rappresentanti legali delle Società affiliate o da loro Delegato, purché componente del Consiglio Direttivo.

30.2 I Presidenti degli Affiliati, o loro Delegati, eleggono il Presidente Nazionale, i Componenti del Consiglio Nazionale ed il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

30.3 Tutti i partecipanti devono essere maggiorenni, possedere piena capacità di agire, nonché essere regolarmente tesserati all'EISI.

30.4 Partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Nazionale e gli altri Membri del Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i tesserati Onorari e Sostenitori.

30.5 Possono inoltre assistere ai lavori assembleari eventuali altri che il Consiglio Nazionale ritenga opportuno invitare.

30.6 È preclusa la partecipazione alle Assemblee alle Società affiliate e ai tesserati che non siano in regola con i versamenti delle quote annuali di affiliazione e tesseramento e a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione di entità superiore alla sanzione della "ammonizione", comminata dagli Organi di Giustizia.

30.7 Ad ogni Rappresentante degli Affiliati aventi diritto a voto possono essere conferite deleghe, rilasciate dalle società affiliate anche non appartenenti alla stessa Regione, in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Associazioni e Società votanti;
- 2, fino a 200 Associazioni e Società votanti;
- 3, fino a 500 Associazioni e Società votanti;
- 4, fino a 1000 Associazioni e Società votanti.

30.8 Il Presidente Nazionale, i Membri del Consiglio Nazionale, i Presidenti Regionali, i Delegati Regionali, i candidati alle cariche elettive, i Membri degli Organi di Giustizia, nonché i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, non possono rappresentare Società, né direttamente, né per delega.

Art. 31 - Modalità di deliberazione delle Assemblee Generali

31.1 Le Assemblee Generali sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto a voto, salvo quanto previsto per le modifiche allo Statuto o per lo scioglimento dell'EISI. Nei soli casi di Assemblee Elettive in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto al voto.

31.2 I Componenti della Commissione Verifica dei Poteri e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Nazionali Elettive, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche Nazionali.

31.3 L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo che per l'ipotesi di scioglimento dell'EISI.

31.4 Le votazioni si svolgono, di norma, per appello nominale o per alzata di mano e controprova.


31.5 Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composta dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci e da tre Scrutatori) che può essere eletto anche per acclamazione.

31.6 Le preferenze da esprimere in sede di elezione per il solo Consiglio Nazionale, devono essere di almeno 1 (una) unità in meno rispetto al numero di candidati da eleggere.

31.7 In caso di parità di voti riportati fra due o più candidati in occasione di tutte le Assemblee Elettive Nazionali, si procederà mediante ballottaggio. Il Presidente, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

Giuseppe Turchetti

Antonio



Art. 32 - Modifiche allo Statuto

32.1 Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Nazionale da almeno 1/3 (un/terzo) degli affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Generale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

32.2 Il Consiglio Nazionale verifica le condizioni di cui al precedente comma ed il Presidente Nazionale convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.

32.3 Nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, è la metà più uno degli aventi diritto a voto.

32.4 Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessaria sempre in ogni caso la metà più uno dei presenti aventi diritto a voto.

32.5 Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

32.6 Il Consiglio Nazionale può chiedere alla Giunta Nazionale del CIP la nomina di un Commissario ad acta per procedere alle modifiche dello Statuto, deliberate dal Consiglio Nazionale e derivanti da norme di legge o delibere normative del CIP. Nella richiesta, il Consiglio Nazionale indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell'Assemblea straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima assemblea Nazionale straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario e deliberate dal Consiglio Nazionale, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere normative del CIP.

Art. 33 - Proposta di Scioglimento dell'EISI

33.1 La proposta di scioglimento dell'EISI può essere presentata soltanto all'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto di voto.

33.2 Tale Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

33.3 Per l'approvazione della proposta di scioglimento dell'EISI è necessario il voto affermativo di almeno 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto al voto.

33.4 L'Assemblea Generale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento dell'EISI e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi.

33.5 In caso di scioglimento dell'EISI, all'esito della liquidazione, il patrimonio residuo dev'essere devoluto esclusivamente ai fini sportivi e di utilità sociale ad enti del terzo settore, previo parere dell'ufficio di cui all'articolo 35 del D.Lgs117 del 2017.

Art. 34 - Il Presidente Nazionale

34.1 Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'EISI.

34.2 Il Presidente ha la responsabilità generale tecnico-sportiva dell'Ente. Ad esso spettano

le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati di livello nazionale ed internazionale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.

34.3 Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento dell'EISI, ne sovrintende l'attività compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici dell'Ente, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

34.4 In particolare è compito del Presidente:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, previa formulazione dell'Ordine del Giorno;
- b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- c) convocare l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
- d) sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
- e) adottare, in caso di estrema necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Nazionale nella sua prima riunione utile;
- f) nominare il Segretario Generale, sentito il CIP e previa consultazione in Consiglio Nazionale.

34.5 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento definitivo si ha il rinnovo delle cariche nazionali, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni, cui spetta la reggenza provvisoria dell'Ente.

34.6 Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Nazionale che resterà in "prorogatio" per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

34.7 Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, ai Vice Presidenti e, in casi particolari, ai Consiglieri Nazionali, per la trattazione di specifiche tematiche o attività o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.

34.8 Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia ai tesserati osservando le disposizioni dei Regolamenti di Giustizia.

34.9 In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti l'organo direttivo di gestione: decadenza immediata di quest'ultimo e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del congresso/assemblea straordinaria.

34.10 Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli Atti posti in essere, nell'esercizio del proprio mandato, al Presidente neo-eletto.

Giuseppe Fichetti

Amministratore Delegato



Art. 35 - Il Consiglio Nazionale

35.1 Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) da un numero di consiglieri variabili da 7 a 23 (il loro numero è stabilito in sede di Consiglio Nazionale al momento dell'indizione dell'Assemblea Elettiva).

35.2 – Il Consiglio nomina al suo interno due Vice Presidenti, di cui uno con il ruolo di vicario.

35.3 Nel Consiglio, sempre che vi siano state candidature, dovrà essere garantita la presenza di genere e di persone con disabilità e di persone senza disabilità.

35.4 In Consiglio, sempre che vi siano state candidature, deve anche essere garantita la rappresentanza di almeno due discipline.

35.5 Al Consiglio sono invitati, senza diritto di voto, rappresentanti dell'EISI presenti in Organismi nazionali od internazionali.

35.6 Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro del Consiglio.

35.7 Salvo casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Nazionale dura in carica per l'intero quadriennio Paralimpico estivo.

35.8 I Consiglieri Nazionali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 36 - Convocazione del Consiglio Nazionale e Validità delle Deliberazioni

36.1 Il Consiglio Nazionale si riunisce:

- a) quando il Presidente Nazionale lo ritiene opportuno;
- b) quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi Componenti.

36.2 Alle riunioni del Consiglio Nazionale devono essere sempre invitati i Componenti Effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

36.3 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività poste all'Ordine del Giorno.

36.4 Il Consiglio Nazionale deve riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei consiglieri, tra cui il Presidente o chi ne fa le veci.

36.5 Il voto non è delegabile.

36.6 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente Vicario.


Art. 37 - Competenze del Consiglio Nazionale

37.1 Il Consiglio Nazionale è l'Organo di gestione dell'Ente. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente e dalle varie discipline, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione.

37.2 Esso predispone i programmi in conformità ai principi informativi e alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

37.3 In particolare:

- a) approva, entro il 15 novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'Esercizio successivo, da rimettere al CIP per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Delibera, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'Esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione. A detti documenti verrà data la massima pubblicità attraverso la loro pubblicazione all'interno del sito internet dell'Ente;
- b) adotta i contenuti delle Norme Sportive Antidoping – NSA – previsti dal CIP ed il Regolamento di Giustizia;
- c) approva il Regolamento Nazionale da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione e ogni altro Regolamento inerente l'attività istituzionale;
- d) vigila sull'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle Norme;
- e) può delegare al Presidente Nazionale o alla Direzione Nazionale l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;
- f) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema necessità ed urgenza dal Presidente e di necessità e urgenza della Direzione Nazionale, valutando la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- g) elegge, nella sua prima riunione, due Consiglieri quali Vice Presidenti di cui uno con il ruolo di Vicario;
- h) elegge, nella sua prima riunione, i componenti la Direzione Nazionale;
- i) esprime il parere sulla nomina del Segretario Generale;
- j) delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi simili, approvandone le domande di affiliazione e riaffiliazione;
- k) approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione degli Affiliati stessi;
- l) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali o Interregionali e i Delegati Provinciali o Interprovinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- m) stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli Organi Territoriali per assolvere ai loro compiti;
- n) nomina i responsabili di disciplina;
- o) stabilisce l'ammontare dei budget da assegnare ad ogni singola disciplina;
- p) indice le Assemblee e ne stabilisce l'Ordine del Giorno, salvo i casi di cui all'art. 29, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto a voto ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei Membri componenti il Consiglio Nazionale;
- q) nomina la Commissione Verifica dei Poteri scegliendo, in primo luogo, i componenti degli Organi di Giustizia, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche elettive;
- r) designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Generale per la relativa nomina, e nomina i tesserati Sostenitori;
- s) istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i Componenti delle stesse, determinandone i compiti;



- t) stabilisce eventuali indennità da corrispondere ai Componenti degli Organi direttivi Nazionali, in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP, nonché la corresponsione di rimborsi spese e gettoni di presenza, ove consentito dalle disposizioni di Legge vigenti;
 - u) provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, contributi, premi, compensi e borse di studio alle Società Sportive, agli Atleti ed ai Tecnici;
 - v) approva il Calendario Nazionale;
 - w) approva la composizione delle Squadre Nazionali partecipanti alle manifestazioni internazionali indette dal competente organismo internazionale;
 - x) autorizza l'indizione di Corsi di Formazione e ne rilascia il relativo attestato;
 - y) istituisce Albi nazionali e adotta il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;
 - z) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia;
 - aa) nomina, su proposta del Presidente, i Componenti degli Organi di Giustizia;
 - bb) nomina, su proposta del Presidente, i Giudici Sportivi secondo quanto stabilito in apposito Regolamento di Giustizia, la Commissione di Giustizia, la Commissione d'Appello;
 - cc) nomina, su proposta del Presidente, il Procuratore Sociale.
- 37.5 Il Consiglio Nazionale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e degli altri Regolamenti.

Art. 38 - Decadenza del Consiglio Nazionale

38.1 Il Consiglio Nazionale decade per:

- a) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Nazionali, quando non sia possibile procedere all'integrazione del Consiglio come specificato all'art. 39: in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione dei Consiglieri mancanti;
- b) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei Consiglieri Nazionali. Il Presidente decaduto curerà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a);
- c) dimissioni del Presidente;
- d) impedimento definitivo del Presidente; in tal caso il Vice Presidente Vicario resta "in prorogatio" per svolgere le attività di cui all'art.34.4;
- e) mancata approvazione del Rendiconto Consuntivo da parte del CIP.

38.2 La decadenza del Consiglio Nazionale e/o del Presidente non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

38.3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Nazionali sono irrevocabili.

Art. 39 - Integrazioni del Consiglio Nazionale

In caso di vacanza di membri del Consiglio Nazionale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile l'integrazione dell'Organo e sia compromessa la sua regolare funzionalità, sarà convocata un'Assemblea Straordinaria nel termine di 60 (sessanta) giorni, da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta), per la sola elezione dei Consiglieri mancanti. Ove tuttavia non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, l'elezione dei consiglieri mancanti potrà effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

Art. 40 - La Direzione Nazionale

40.1 La Direzione Nazionale è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un numero di Consiglieri proporzionale al numero dei componenti il Consiglio Nazionale, eletti dal Consiglio Nazionale, come segue:

- fino a 9 componenti il Consiglio Nazionale: 5 membri;
- da 10 a 23 componenti il Consiglio Nazionale: 7 membri.

40.2 Funge da Segretario un membro del Consiglio.

40.3 La Direzione Nazionale resta in carica quanto il Consiglio Nazionale e ne segue le sorti.

40.4 La Direzione Nazionale si riunisce:

- a) quando il Presidente Nazionale lo ritiene opportuno;
- b) quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno il 50% più uno dei suoi membri.

40.5 La Direzione Nazionale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno ed è validamente costituita quando siano presenti almeno il 50% più uno dei suoi componenti.

40.6 Alle riunioni della Direzione Nazionale devono essere sempre invitati i Componenti Effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

40.7 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di Esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che la Direzione riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività e agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

40.8 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni della Direzione decadono automaticamente dalla carica.

40.9 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente Vicario.

40.10 Il voto non è delegabile.

Art. 41 - Competenze della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale adotta, nei casi di necessità ed urgenza, le deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Nazionale con l'obbligo di sottoporle a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile, fatta eccezione per i provvedimenti relativi all'approvazione dei Bilanci, dello Statuto e dei Regolamenti da sottoporre alla Giunta Nazionale CIP.



Art. 42 - Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico

42.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo Amministrativo dell'EISI.

42.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale.

42.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni, in coincidenza con il ciclo Paralimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

42.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti, assiste a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale.

42.5 I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Legali.

42.7 Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e dev'essere redatto un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

42.8 Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 43 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti.

43.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le Norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali delle società.

43.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi dell'Ente;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità dell'EISI;
- c) verificare per ogni trimestre, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al Bilancio Consuntivo;
- e) vigilare sull'osservanza delle Norme di Legge e Statutarie.

43.3 I Revisori dei Conti effettivi possono anche, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche dell'EISI, previa comunicazione al Presidente Nazionale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico dell'Ente, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Nazionale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 44 - Cessazione dalla Carica e Sostituzioni

44.1 In caso di cessazione della carica di un membro effettivo, si provvede alla sua sostituzione con un membro supplente fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano. Se con i revisori supplenti non si completa il collegio, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Art. 45 - La Segreteria Generale

45.1 La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale, il quale è responsabile della gestione amministrativa dell'EISI, sovrintende a tutti gli Uffici ed è altresì responsabile della gestione delle risorse umane di competenza tecnica ed amministrativa utilizzate dall'Ente.

45.2 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Nazionale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Nazionale.

45.3 Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi Periferici e, in caso di assenza od impedimento, può farsi rappresentare da altro Componente della Segreteria.

Art.46 - Il Delegato Regionale o Interregionale

46.1 Il Consiglio Nazionale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività sul territorio, nomina un Delegato Regionale o Interregionale.

46.2 Il Delegato Regionale o Interregionale, per l'esercizio della propria delega, si può avvalere del supporto e delle competenze dei Delegati Provinciali o Interprovinciali della/e Regione/i di sua pertinenza.

46.3 L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Nazionale, adottabile in qualunque momento.

46.4 La decadenza del Consiglio Nazionale comporta anche quella dei Delegati Regionali o Interregionali.

46.5 Il Delegato Regionale o Interregionale può ricevere fondi dall'EISI per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo. Il Delegato Regionale riceve dal Consiglio Nazionale delega di rappresentanza, sul territorio di riferimento, per le sole finalità sportive.

46.6 Il Delegato Regionale o Interregionale, alla fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Nazionale una dettagliata relazione sulle attività svolte e sugli eventuali impegni di spesa assunti.

Art. 47 – Il Delegato Provinciale o Interprovinciale

47.1 Il Consiglio Nazionale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività sul territorio, nomina un Delegato Provinciale o Interprovinciale.

47.2 L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Nazionale, adottabile in qualunque momento.

47.3 La decadenza del Consiglio Nazionale comporta anche quella dei Delegati Provinciali o Interprovinciali.


47.4 Il Delegato Provinciale o Interprovinciale può ricevere fondi dall'EISI per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.

47.5 Il Delegato Provinciale o Interprovinciale, alla fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Nazionale una dettagliata relazione sulle attività svolte e sugli eventuali impegni di spesa assunti.

Art. 48 - Principi Informatori della Giustizia

Giuseppe Pezzetti

[Signature]



48.1 La Giustizia dell'EISI è amministrata in base allo specifico Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Nazionale, in conformità ai principi di Giustizia Sportiva approvati dal CIP. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia siano trasmesse al CIP secondo le modalità che saranno individuate dai competenti organi del CIP stesso

48.2 Il rispetto delle Norme Statutarie e Regolamentari, l'osservanza dei principi dell'Ordinamento Giuridico Sportivo Paralimpico, la tutela dello spirito di fair-play, la ferma opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, violenza e corruzione nello sport, sono garantite attraverso l'azione degli Organi di Giustizia su tutto il territorio nazionale.

48.3 È sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione e astensione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio.

48.4 E' prevista la riabilitazione quale istituto che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi 3 (tre) anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

48.5 Il mandato degli Organi di Giustizia ha durata quadriennale ed è rinnovabile; per i soli Componenti gli Organi di Appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio; il mandato non può essere revocato se non per giusta causa. La decadenza degli altri Organi dell'Ente non si estende agli Organi di Giustizia dello stesso. Gli Organi di Giustizia non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società ed associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

48.6 I Componenti degli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

48.7 La durata del processo sportivo non può essere di norma superiore ai 30 giorni dalla data di presentazione dell'atto introduttivo del ricorso. Nei casi di particolare complessità o per specifiche ragioni di difesa, il Presidente dell'organo giudicante può fissare una proroga motivata.

48.8 I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei casi di violazione delle Norme Sportive Antidoping.

48.9 Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale, provvedimento di riabilitazione devono essere comunicati al CIP che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Entità Sportive Paralimpiche, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità del soggetto radiato in altri Enti sportivi.

Art. 49 - Vincolo di Giustizia

49.1 I provvedimenti adottati dagli Organi dell'EISI hanno piena e definitiva efficacia,

nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

49.2 Gli affiliati e tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge n°. 220 del 19 agosto 2003 convertito dalla Legge n°. 280 17 ottobre 2003.

49.3 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

49.4 Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si fa riferimento allo Statuto ed ai Regolamenti del CIP.

Art. 50 - Il Giudice Sportivo

50.1 Il Consiglio Nazionale nomina i Giudici Sportivi, ai sensi dell'art. 37 lett. bb) del presente Statuto, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale.

50.2 Il Giudice Sportivo, quale Organo Giudicante monocratico di prima istanza, decide sulle infrazioni ai regolamenti sportivi, rilevate in sede di omologazione di gare, con esclusione delle infrazioni per illecito sportivo e per uso di sostanze e metodi dopanti vietati dall'ordinamento sportivo.

50.3 Il Giudice Sportivo valuta tutti i fatti denunciati nei referti arbitrali o referti di gara e nella documentazione ad essi allegata, ovvero evidenziati nei rapporti di Giudici di Gara e di Campo, acquisendo ogni elemento ritenuto utile per la decisione.

50.4 Il Regolamento di Giustizia stabilisce, altresì, il funzionamento di tale Organo e le norme di procedura da seguire.

50.5 Il Giudice Sportivo informa il Procuratore Sociale di fatti ritenuti rilevanti ai fini della Giustizia Sportiva.

50.6 Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso il ricorso alla Commissione di Giustizia.

Art. 51 - La Procura Sociale

51.1 La Procura Sociale è il massimo Organo di giustizia inquirente e requirente dell'EISI. Essa è composta di 1 (uno) o più Procuratori (in quest'ultimo caso uno con funzioni di coordinamento), di un Segretario e di eventuali altri Collaboratori, tutti specificatamente nominati dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 37 lett. cc) del presente Statuto.

51.2 La Procura Sociale agisce in piena autonomia ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità di Organi, strutture, entità riconosciute e tesserati dell'EISI dinanzi alla Commissione di Giustizia e alla Commissione d'Appello.

51.3 I Procuratori svolgono le inchieste e le istruttorie o su propria iniziativa o su richiesta o denuncia dei soggetti summenzionati in ordine alla violazione dello Statuto e delle normative dell'EISI, non specificatamente attinenti alla pratica tecnico sportiva di esclusiva competenza dei Giudici Sportivi.

51.4 I Procuratori esaminano, pertanto, i fatti che comportino violazioni delle norme di cui all'art. 48 del presente Statuto, secondo le specifiche disposizioni stabilite in materia dal Regolamento di Giustizia, con particolare riferimento alla previsione dell'obbligo di tenere

Goffredo Pedretti

Chianchi

una condotta conforme ai principi di correttezza, lealtà e probità sportiva.

51.5 Il Procuratore coordina l'attività della procura Sociale, detta le opportune disposizioni ed effettua i procedimenti d'indagine in prima persona o insieme all'altro o agli altri procuratori e può compiere singoli atti ispettivi nell'ambito di un procedimento di indagine di cui sia titolare un altro procuratore. Egli può stabilire la ripartizione dei vari procedimenti per specifiche materie.

51.6 Le attività di indagine della Procura Sociale devono concludersi con la richiesta di avvio del processo disciplinare o l'archiviazione entro 90 giorni dalla ricezione della notizia criminis e comunque non oltre un anno dall'evento, salvi i casi che costituiscano oggetto o emergano a seguito di procedimento penale. Può avvalersi, per le proprie indagini, della collaborazione di tutti gli Organi, strutture, servizi, uffici e commissioni dell'Ente. Può disporre, altresì, di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti demandatigli.

Art. 52 - La Commissione di Giustizia

52.1 La Commissione di Giustizia si compone di un Presidente, di 2 (due) Membri Effettivi e di un Supplente, di un Segretario tutti specificatamente nominati dal Consiglio Nazionale.

52.2 La Commissione di Giustizia, presieduta dal suo Presidente, è insediata con la presenza dei tre Membri e per la validità delle sue decisioni è richiesta la maggioranza.

52.3 La Commissione di Giustizia è Giudice di 1° grado con riferimento alle infrazioni per illecito sportivo e per tutto quanto non di competenza dei Giudici Sportivi, mentre è giudice di 2° grado per quanto riguarda i ricorsi avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, nelle materie agli stessi attribuite.

52.4 Il Regolamento di Giustizia stabilisce, altresì, il funzionamento della Commissione e le norme di procedura da seguire.

Art. 53 - La Commissione d'Appello

53.1 La Commissione d'Appello si compone di un Presidente, di 2 (due) Membri Effettivi e di un Supplente, di un Segretario tutti specificatamente nominati dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art.37 lett. bb) del presente Statuto.

53.2 La Commissione, presieduta dal suo Presidente, è insediata con la presenza di 3 (tre) Membri e per la validità delle sue decisioni è richiesta la maggioranza.

53.3 La Commissione d'Appello è giudice di 2° grado e si pronuncia sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione di Giustizia.

53.4 Le decisioni emesse in 2° grado sono definitive.

53.5 Il Regolamento di Giustizia stabilisce, altresì, il funzionamento della Commissione e le norme di procedura da seguire.

53.6 La Commissione d'Appello decide inappellabilmente sui ricorsi avverso le deliberazioni Assembleari e sulla validità delle Assemblee, sulle contestazioni in materia di voto ed in materia di candidature, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 54 - Il Collegio Arbitrale

54.1 Gli Affiliati e tesserati si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad Arbitri, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

54.2 Il Collegio Arbitrale, per le controversie di cui al presente articolo, è costituito dal suo Presidente e da 2 (due) Membri; quest'ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono di comune accordo alla designazione del Presidente.

54.3 In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione di Giustizia, il quale dovrà provvedere alla nomina dell'Arbitro di parte qualora quest'ultima non vi abbia adempiuto.

54.4 Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori.

54.5 Il lodo deve essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione dev'essere depositato, entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione, da parte degli Arbitri presso la Segreteria Generale che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

54.6 Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi di nullità, revocazione ed opposizione di terzi.

Art. 55 - Il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico


55.1 Le controversie che contrappongono l'EISI a soggetti associati, possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto del CIP. In ogni caso, le controversie possono essere devolute solo a condizione che si tratti di decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo, emesse dagli Organi di Giustizia, esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti e siano state sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 54 del presente Statuto.

55.2 Non possono essere sottoposte al Collegio di garanzia le controversie in materia di doping e quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

Art. 56 - Requisiti di eleggibilità

56.1 I componenti gli Organi Centrali e Territoriali devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Maggiore età;
- b) cittadinanza italiana;
- c) piena capacità di agire;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai Pubblici Uffici superiori ad un anno;



e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia, del CIP, del CONI, di altre Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni Sportive Paralimpiche o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

f) non aver subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo o alla somministrazione di sostanze vietate o di ricorso a metodi proibiti secondo le definizioni delle Norme Sportive Antidoping CIP;

g) essere regolarmente tesserati all'EISI, fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Legale, nonché per i membri degli Organi di Giustizia.

56.2 Sono ineleggibili tutti i tesserati che:

a) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione dell'EISI;

b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'EISI, il CIP o contro gli Organismi da questo riconosciuti.

56.3 Coloro che intendano presentare la propria candidatura a Presidente Nazionale o a Consigliere Nazionale devono essere in possesso dei requisiti prescritti dai sub a), b), c), d), e) ed f) del precedente punto 56.1. Devono, inoltre, essere tesserati da almeno 24 (ventiquattro) mesi con l'EISI, ovvero esserlo stati con il CIP o con qualsiasi sua emanazione centrale e/o periferica, nonché aver ricoperto la carica di Componente il Consiglio Direttivo di Società affiliata ad una Federazione riconosciuta dal CIP per almeno 12 (dodici) mesi consecutivi.

56.4 La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza della carica.

Art. 57 - Candidature alle Cariche Nazionali

57.1 Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle Cariche Nazionali, devono proporre domanda scritta alla Segreteria Generale a mezzo lettera raccomandata A/R o qualunque altro mezzo equivalente.

57.2 A pena di inammissibilità, la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale, Presidente, membro effettivo o membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.

57.3 Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica Nazionale.

57.4 Allegata alla domanda il candidato deve rilasciare una dichiarazione - sotto la propria responsabilità - attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità.

Art. 58 - Candidature alle Cariche Nazionali - Termini

58.1 Carica di Presidente:

Le candidature devono pervenire entro le ore 14,00 del 10° (decimo) giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea, presso gli uffici dell'EISI.

La Segreteria Generale provvede a compilare la lista dei candidati.

A Presidente Nazionale viene eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti. In

caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio e, anche in questo caso, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti in aula.

Il Presidente è eletto con il sistema della preferenza unica.

58.2 Carica di Consigliere Nazionale:

trovano applicazione tutte le disposizioni riportate nel precedente punto 58.1.

Gli Aventi diritto a Voto potranno esprimere un numero di preferenze pari ad un'unità inferiore rispetto al numero dei Consiglieri da eleggere.

Risulteranno eletti alla carica di Consigliere i primi candidati fino al raggiungimento del numero previsto per il completamento dell'Organo.

In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio ai sensi dell'art.31.7.

58.3 Tra i Consiglieri eletti in Consiglio Nazionale, sempre che vi siano candidature, almeno uno dev'essere rappresentante del sesso minoritario. Qualora occorra garantire la riserva del sesso minoritario, sarà escluso l'ultimo dei candidati eletti dell'altro sesso.

58.4 Carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti:

I candidati a tale carica devono far pervenire, entro i termini di cui al punto 58.1, le proprie candidature alla Segreteria Generale dell'EISI.

Art. 59 - Incompatibilità

59.1 La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina Centrale e Territoriale dell'EISI, nonché con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina in altri Organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP.

59.2 La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o dell'EISI, nonché con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina del CIP e degli Organismi dallo stesso riconosciuti, ivi comprese le Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute anche dal CONI.


59.3 La carica di Delegato Regionale o Interregionale e di Delegato Provinciale o Interprovinciale è incompatibile con qualsiasi altra carica, elettiva o di nomina, Centrale e Territoriale dell'EISI.

59.4 La carica di Presidente Nazionale, di Delegato Regionale o Interregionale e di Delegato Provinciale o Interprovinciale è altresì incompatibile con tutte le cariche societarie.

59.5 La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche dell'EISI, elettive o di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.

59.6 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

59.7 Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.



TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 60 - Bilancio Consuntivo e Bilancio Preventivo

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, la Direzione Nazionale provvede alla redazione del Bilancio Consuntivo che deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze debitamente motivate. Il Bilancio Preventivo deve essere portato all'approvazione del Consiglio Nazionale, da parte della Direzione, entro il mese di dell'anno di riferimento. La struttura dei bilanci terrà in considerazione le eventuali indicazioni del CIP.

Art. 61 - Patrimonio

61.1 Il patrimonio dell'EISI è costituito da:

- a) dal complesso dei beni mobili e immobili da esso posseduti sotto qualsiasi titolo;
- b) da donazioni, erogazioni, lasciti, ecc. previa deliberazione di accettazione del Consiglio Nazionale.
- c) da quote di partecipazioni societarie;
- d) da azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- e) dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- f) dal fondo di riserva;
- g) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

61.2 Tutti i beni dell'EISI devono risultare da un Libro Inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

61.3 Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano all'Ente senza specifica destinazione.

61.4 È fatto divieto espresso di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

61.5 L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'EISI, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Ente con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli Associati.

61.6 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe a quelle dell'EISI, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 62 - Esercizio Finanziario - Entrate

62.1 L'esercizio Finanziario e la gestione amministrativa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

62.2 La gestione dell'EISI spetta al Consiglio Nazionale ed è disciplinata da apposito

Regolamento Amministrativo-Contabile.

62.3 Le entrate dell'EISI sono costituite:

- a) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e da qualunque altra tassa;
- b) dalle quote versate per la partecipazione alle manifestazioni;
- c) dai contributi erogati dal CIP;
- d) da contributi pubblici e privati da chiunque ed a qualsiasi titolo erogati;
- e) dai proventi delle manifestazioni sportive;
- f) dalla gestione dei servizi;
- g) dalle donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, da Enti o Società, ed accettate con delibera del Consiglio Nazionale;
- h) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese le sponsorizzazioni;
- i) dalle ammende comminate.

62.4 Essendo escluso ogni fine di lucro, tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di ogni esercizio, sono reinvestiti nell'attività statutariamente prevista, non potendosi procedere, in alcun modo, a forme di divisione o distribuzione, anche in maniera indiretta, fra od in favore di Affiliati, o tesserati, o soggetti comunque appartenenti all'Ente.

Art. 63 - Trasparenza

63.1 Le Delibere e i verbali di Direzione Nazionale e di Consiglio Nazionale e i bilanci sono liberamente consultabili dai tesserati, previa richiesta di accesso agli atti.

63.2 Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

63.3 L'EISI è tenuto ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligati per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CIP e gli Organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VII - VARIE E FINALI

Art. 64 - Anno Sportivo

L'anno sportivo inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.


Art. 65 - Regolamenti

65.1 L'EISI si dota di un Regolamento Nazionale, necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.

65.2 Si dota, inoltre, di tutti gli altri regolamenti ritenuti necessari ad assicurare la sua migliore funzionalità.

Art. 66 - Entrata in vigore

66.1 Il presente Statuto è stato coordinato, ai fini sportivi, in conformità alle disposizioni di Legge, allo Statuto del CIP, ai principi informativi per la redazione degli Statuti degli Enti di Promozione emanati dal CIP e al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva



Paralimpica deliberato dal Consiglio Nazionale del CIP.

66.2 Ai fini associativi entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione. Ai fini sportivi è sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP ed entra in vigore dopo tale approvazione.

Art. 67 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle norme e ai principi del CIP, ai contenuti dell'art. 90 della Legge 289/02 ed alle Norme del Codice Civile.

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE

Art. 68 - Norme transitorie

In occasione della prima assemblea tra gli affiliati dalla costituzione dell'EISI, è sospeso l'art. 28.2 e 56.3.

Carlo Fecchi

Am. G. G. G.



